

ASSOCIAZIONE “ MARATHON CLUB ARIANO IRPINO”  
Con sede in Ariano Irpino alla c.da Accoli n° 42/A  
Codice Fiscale 90002110642

# STATUTO

Modificato ed approvato con Delibera Assembleare in seduta Straordinaria il giorno  
15.07.2000 per adeguamento al D.L. n° 460/97

## **CAPO I**

### **COSTITUZIONE-AFFILIAZIONE-RICONOSCIMENTO**

#### **Art. 1 - Costituzione –**

L'Associazione sportiva costituitasi nel 1986, sotto la denominazione "MARATHON CLUB – ARIANO IRPINO –", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione", per sopravvenute necessità ed in ottemperanza alla vigente normativa, ed in particolare al D.L. n° 460 del 04.12.1997, modifica ed adegua il proprio statuto nelle forme e con i contenuti riportati nei successivi articoli.

#### **Art. 2 -SEDE-**

L'Associazione ha sede temporanea in Ariano Irpino alla contrada Accoli n° 42/a

#### **Art. 3 -Scopi-**

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di razza o di religione.

L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica dell'atletica leggera a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno una gara nazionale ed internazionale individuale od a squadre.

L'Associazione fa, inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive, sociali-culturali e ricreative quali calcio, calcetto, tennis da tavolo, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica, aerobica, tiro con l'arco, ciclismo, pattinaggio a rotelle, nonché la gestione di palestre, piste di atletica leggera e l'organizzazione di corsi di addestramento per bambini, ragazzi ed adulti per tutte le attività sopra menzionate.

#### **Art. 4 – Durata –**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 5 – Affiliazione –**

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), dalla quale esplicitamente, per se e per i suoi associati (iscritti e partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai componenti e organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e deliberazioni federali, nei confronti della FIDAL e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIDAL ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIDAL.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento di cessazione di appartenenza alla FIDAL, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIDAL, agli altri affiliati e affilianti.

L'Associazione può stabilire di volta in volta altre forme di affiliazione ed Enti sportivi o ad azione sociale compatibili e riconosciuti dalle legge.

#### **Art. 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva-**

L'Associazione è stata riconosciuta, ai fini sportivi specifici, con deliberazione del Consiglio Federale della FIDAL, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la sigla AV n° 573. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che vengono imposte dalla Legge o richieste dalla FIDAL o da altri Enti affilianti.

### **CAPO II ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 7 – Organi sociali –**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio Sindacale, se previsto con delibera dell'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito salvo diversa deliberazione assembleare ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 8 – Assemblea –**

L'Assemblea degli associati (iscritti, partecipanti) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consigli odi Amministrazione, con avviso pubblico affisso all'albo della Sede almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consigli di Amministrazione, del Collegio Sindacale, se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

#### **Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea –**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati (iscritti o partecipanti) maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Possono partecipare con diritto di voto all'assemblea indetta per l'approvazione del rendiconto consuntivo tutti i soci iscritti a pieno titolo nell'anno relativo al rendiconto stesso.

La partecipazione dell'associato (iscritto o partecipante) all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

#### **Art. 10 – Costituzione dell'Assemblea –**

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

#### **Art. 11 – Attribuzione dell'Assemblea –**

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale, se previsto;
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere, nonché eventuali regolamenti interni;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consigli odi Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (iscritti o partecipanti).

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consigli di Amministrazione in tempo utile per essere nell'Ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari –**

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, debbono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione all'Albo dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritti a partecipare all'Assemblea.

#### **Art. 13 – Eleggibilità – Incompatibilità -**

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti o partecipanti).  
I componenti del Collegio sindacale, se previsto, non possono rivestire altre cariche associative.  
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ed hanno durata due anni.  
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

#### **Art. 14 – Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, secondo decisioni adottate di volta in volta in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente e può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le eventuali dimissioni del Presidente in carica vanno presentate in sede di Consiglio di Amministrazione.

Spetta a questo organo individuare conseguentemente, tramite elezione interna, il nuovo Presidente facente funzioni fino a termine di mandato.

#### **Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione -**

Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- determina l'ammontare dei contributi degli associati (iscritti o partecipanti);
- stabilisce la data e l'ordine del giorno;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- delibera i provvedimenti di ammissione per coloro che ne fanno richiesta;
- delibera la radiazione degli associati (iscritti o partecipanti).

Il Consiglio di Amministrazione, solo in caso di disaccordo, può avvalersi di due persone esterne, aventi spiccate qualità morali, per la definitiva decisione circa l'espulsione degli interessati ai provvedimenti disciplinari.

Le persone esterne, eventualmente preposte alla decisione circa l'espulsione, saranno scelte a sorteggio dei componenti del Consiglio di Amministrazione su un numero di almeno cinque nominativi.

#### **Art. 16 – Il Presidente -**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.

### **Art. 17 – Il Vicepresidente –**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

### **Art. 18 – Il Segretario -**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica delle esecuzioni delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), del libro delle deliberazioni assembleari nonché quello delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adempie a tutte le mansioni di segreteria.

### **Art. 19 – Il Collegio Sindacale -**

Il Collegio Sindacale, se previsto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati (iscritti o partecipanti) che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali.

I Sindaci durano in carica un anno ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale:

- ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea dei controlli effettuati;
- esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

## **CAPO III ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)**

### **Art. 20 – Associati (iscritti o partecipanti) – Atleti aggregati –**

L'Associazione è composta dagli associati (iscritti o partecipanti) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

### **Art. 21 – Ammissione all'Associazione -**

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda;
- pagamento dei contributi associativi;
- accettazione senza riserve del presente statuto e dell'eventuale regolamento;

- accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri ed i metodi individuati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

#### **Art. 22 – Tesseramento –**

Tutti gli associati (iscritti o partecipanti) devono essere annualmente tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti sportivi o di azione sociale ai quali si richiede l'affiliazione, a cura dell'Associazione.

#### **Art. 23 – Cessazione di appartenenza all'Associazione –**

La qualifica di associato (iscritto o partecipante) si perde:

- per dimissioni presentate per iscritto o verbalmente al Presidente;
- per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto ed al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

### **CAPO IV FONDO COMUNE – BILANCIO –**

#### **Art. 24 – Fondo comune – Entrate –**

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote di partecipazione degli associati (iscritti o partecipanti) e degli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- dai contributi degli associati (iscritti o partecipanti) e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

#### **Art. 25 – Contributi degli associati (iscritti o partecipanti)**

Ogni associato (iscritto o partecipante) deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Gli associati (iscritti o partecipanti) che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei 15 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato (iscritto o partecipante) inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### **Art. 26 – Rendiconto consuntivo e preventivo –**

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Entro quattro mesi dall'inizio del nuovo esercizio egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo o in corso.

I rendiconti devono essere depositati presso la Sede dell'Associazione per i dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600 e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per il periodo massimo di un mese.

#### **Art. 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione**

Eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, possono essere reinvestiti solo nell'ambito delle finalità connesse all'attività sportiva, o ricreativa dei soli associati (iscritti o partecipanti) previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### **CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE**

#### **Art. 28 – Provvedimenti disciplinari –**

Sia la F.I.D.A.L. o altri enti sportivi affilianti, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 29 e 30 indipendentemente gli uni dagli altri.

#### **Art. 29 – Provvedimenti disciplinari dell'Associazione –**

Gli eventuali provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati (iscritti o partecipanti) e degli stessi atleti aggregati sono:

- ammonizione;
- sospensione per sei mesi;
- radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 30 – Provvedimento disciplinare della F.I.D.A.L. e degli altri Enti –**

Gli organi di giustizia della F.I.D.A.L. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- dell'Associazione;
- degli Amministratori dell'Associazione;
- dei tesserati F.I.D.A.L. dell'Associazione.

Per i provvedimenti disciplinari previsti dagli altri Enti affilianti si fa riferimento ai relativi regolamenti.

**Art. 31 – Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.D.A.L. e degli altri Enti affilianti -**

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (iscritti o partecipanti) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.D.A.L. e degli altri Enti affilianti.

**Art. 32 – Collegio arbitrale –**

Gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

**CAPO VI  
SCIoglimento**

**Art. 33 – Obbligo di carattere economico –**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.D.A.L. ed agli altri affiliati o affilianti.

**Art. 34 – Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione –**

In ipotesi di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio esistente ad associazioni umanitarie.

**CAPO VII  
DISPOSIZIONE FINALE**

**Art. 35 – Richiamo normativo –**

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

